

DELIBERE GIUNTA OTTOBRE 2023

26-10-2023

DGC-2023-175 DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' AD PERSONAM PER INCARICO DI FUNZIONARIO CON FUNZIONI DI SENIOR RELATIONSHIP MANAGER, AI SENSI DELL'ART. 110 TUEL

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di determinare per il Dott. Giampiero Alberti, ai sensi dell'art. 110, comma 3, TUEL, l'integrazione del trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Funzioni Locali con un'indennità *ad personam* pari ad Euro 30.000,00 annui lordi, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

26-10-2023

DGC-2023-174 APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AD UN MILIONE DI EURO CHE SI PREVEDE DI INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2024-2026

Premesso che:

- l'art. 37 del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice), prevede l'adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ad Euro 140.000,00;
- la stessa disposizione prevede che tale programma sia approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, secondo le norme della programmazione economico – finanziaria ed i principi contabili, e affida all'allegato I.5 del Codice la disciplina di dettaglio del programma, con le relative schede da compilare;
- L'art. 6 comma 12 dell'allegato I.5 al Codice prevede espressamente che l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro, che le stazioni appaltanti prevedono di inserire nel programma triennale, debba essere comunicato al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, entro il mese di ottobre;

Tenuto conto che:

- per procedere alla trasmissione al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, la Direzione Stazione Appaltante ha richiesto a tutte le Direzioni del Comune di operare la ricognizione delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore ad un milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione triennale 2024-2026;
- gli uffici della Direzione di Area Stazione Appaltante hanno provveduto ad inserire le acquisizioni segnalate da ciascuna Direzione, secondo le pertinenti schede indicate nel citato allegato I.5, per la trasmissione al Tavolo dei Soggetti Aggregatori, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- tale tracciato tiene conto sia delle nuove acquisizioni superiori al milione previste per il triennio 2024-2026, sia quelle contenute nel programma biennale delle forniture e servizi biennio 2023-2024, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.76 del 27/12/2022 e successive modifiche e integrazioni, superiori al milione da avviare nel 2024;
- in conformità alla normativa di riferimento, si procederà successivamente all'approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ad Euro 140.000,00 per il triennio 2024-2026, dove potranno essere meglio dettagliati, in base alle risorse disponibili, gli acquisti di importo stimato superiore a 1 milione di euro;

La Giunta , previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo unitario stimato superiore ad un milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione triennale 2024-2026, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine della trasmissione dello stesso al Tavolo dei Soggetti Aggregatori entro il mese di ottobre, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 12 dell'allegato I.5 al Codice;

2. di dare atto che le previsioni di cui al punto precedente potranno essere successivamente modificate, tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie e delle priorità di intervento stabilite dall'Ente, in fase di approvazione, in coerenza con il bilancio, del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2024-2026;

Per il testo integrale della delibera con l'elenco degli acquisti di beni e servizi clicca qui:

26-10-2023

**DGC-2023-173 APPROVAZIONE DI NUOVE DENOMINAZIONI DI AREE DI CIRCOLAZIONE E DI TARGHE
COMMEMORATIVE**

Considerato che:

la Commissione per la Toponomastica cittadina, (come risulta dai verbali, allegati generici del presente atto), ha:

1) espresso parere favorevole sulle seguenti intitolazioni e per le motivazioni di seguito sinteticamente esposte:

Via Nazionale, con l'intento di ripristinare un antico toponimo (*Via Molassana - porzione di strada parallela a quella di cui all'intitolazione - un tempo era denominata via Nazionale*) da cui prese il nome il cinema/teatro Nazionale che sarà oggetto di ristrutturazione e riportato alla cittadinanza;

Giardini Ettore Marco e Vittorio Leale al fine di ricordare i due fratelli che si sono contraddistinti per i profondi valori di libertà che hanno posto come fondamento della loro vita;

2) Espresso parere favorevole circa il testo da riportare sulle seguenti targhe commemorative:

Targa Commemorativa "Luigi Tenco" (da affiggere in via Cecchi sul lato destro del bar "Mini Mixing"), al fine di ricordare il noto cantautore, che fu uno dei maggiori esponenti di quella che sarà conosciuta come "scuola genovese" e che frequentava il locale (all'epoca chiamato "bar Igea") insieme ad altri artisti;

Targa Commemorativa "Giannetto Fieschi" - da collocare in vico San Marcellino - in ricordo dell'artista genovese pittore e incisore che ivi aveva il suo studio;

la Giunta Comunale, previa regolare votazione,

DELIBERA

per le motivazioni su esposte

1. di approvare le seguenti intitolazioni di aree di circolazione e verdi:

Via Nazionale

Alla viabilità, priva di denominazione, parallela a Via Molassana, con inizio dalla rotonda Via Emilia/Via Molassana e termine Ponte A. Fleming. Municipio Media Valbisagno.

Giardini Ettore Marco ufficiale deportato a Mauthausen 1916- 1945

e

Vittorio Leale

docente confinato politico

1909-1995

All'area verde posta all'interno di Piazza Savonarola all'altezza del civico 3 dell'omonima piazza. Municipio Medio Levante.

2. di approvare i seguenti testi delle targhe commemorative in memoria di

Luigi Tenco:

Di questo bar, l'allora Bar Igea,

LUIGI TENCO

in compagnia di altri cantautori genovesi

fece dal '58 al '67 il suo "posto delle fragole"

targa da posizionare in Via Cecchi (riferimento civico 2 nero) – sul lato destro dell'ingresso del bar "Mini Mixing" (civ. 2 rosso) e al di sopra della modanatura in rilievo. Municipio Medio Levante

Giannetto Fieschi:

Questo palazzo

è stato sede dello studio del Maestro

GIANNETTO FIESCHI
(1921- 2010)
pittore e incisore
e oggi ospita il suo Archivio

targa da posizionare in vico San Marcellino su paramento murario del civico n. 3 nero. Municipio Centro Est.

3. considerata la prossimità del rilascio delle prime aree del Waterfront di Levante, si riserva di individuare con successiva Delibera una migliore localizzazione all'interno di tale area per l'intitolazione alla città di "Londra", unitamente ad eventuali ulteriori richieste, che potranno essere soddisfatte in coerenza con la nuova viabilità;

4. di rettificare l'errore materiale relativo ai Giardini Attilio Viziano di cui alla DGC 241/2022, come di seguito: "all'area verde sita in Via Nazario Sauro";

26-10-2023

DGC-2023-172 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DI UN MUTUO CONCESSO DA UNICREDIT S.P.A. MEDIANTE UTILIZZO DI RISORSE DERIVANTI DA ALIENAZIONE AI SENSI ART. 56BIS DL 69/2013

19-10-2023

DGC-2023-171 RIDEFINIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GENOVA

19-10-2023

DGC-2023-170 RINNOVO ACCORDO QUADRO TRA IL COMUNE DI GENOVA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA PER LA COLLABORAZIONE E LA CONSULENZA IN CAMPO SCIENTIFICO E FORMATIVO.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare lo Schema dell'Accordo Quadro tra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di designare, quali rappresentanti della Civica Amministrazione all'interno del Comitato Permanente di Collegamento, previsto e disciplinato dall'art. 5 dell'allegato schema di Accordo Quadro, il dott. Alessandro Aronica, Vice Direttore Generale, l'ing. Michele Prandi, Direttore dell'Area Gestione del Territorio, il dott. Nicola Iacobone, Dirigente della Formazione – Scuola di Amministrazione del Comune di Genova, in qualità di delegato del Sindaco;

Per il testo integrale della delibera e dell'Accordo clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/170-2023.pdf

19-10-2023

DGC-2023-169 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA, LA REGIONE LIGURIA, IL COMUNE DI GENOVA, L'AGENZIA DEL DEMANIO E L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AVENTE AD OGGETTO LA RAZIONALIZZAZIONE D'USO DI AMBITI PORTUALI NEL COMUNE DI GENOVA E DI IMMOBILI MILITARI PRESENTI SUL TERRITORIO

Premesso che:

- il patrimonio immobiliare pubblico costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese e presenta ampie zone di potenziale valorizzazione, fonte di crescita per l'economia, se adeguatamente supportate da un'attività di concertazione istituzionale degli Enti proprietari e da modelli operativi finalizzati al ritorno economico ed alla massimizzazione degli effetti che le iniziative di valorizzazione possono generare per lo sviluppo dei territori;

- il Ministero della Difesa, la Regione Liguria, il Comune di Genova, Agenzia del Demanio e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ciascuno per i rispettivi ambiti e finalità istituzionali, hanno a tal fine esaminato la possibilità di avviare una collaborazione per sviluppare un processo di razionalizzazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nella città di Genova, nell'ambito del quale è stata ipotizzata la dismissione di alcuni compendi attualmente in uso alla Difesa, previa riallocazione delle funzioni militari ivi presenti presso altre infrastrutture esistenti o da realizzare;

- nell'ambito di un già consolidato e crescente connubio tra Ministero della Difesa e il Comune di Genova, è stata avviata un'iniziativa tesa a valorizzare il ruolo dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, anche in favore della collettività locale, nonché a promuovere il processo di riqualificazione urbana di aree attualmente in uso al Dicastero;

- l'attuale sede dell'Istituto Idrografico della Marina, sita in Forte San Giorgio, importante presidio appartenente al demanio storico artistico, garantisce con sempre maggiore difficoltà le caratteristiche e gli standard di lavorazione di un moderno luogo di lavoro, sia per la vetustà del complesso e della ristrettezza degli spazi utilizzabili, sia per la scarsa accessibilità veicolare esterna nonché la poca praticità e dimensione della viabilità interna che ha reso necessario l'individuazione di una nuova sede;

- il Comune di Genova, per parte sua, ha, come noto, avviato, nel pieno rispetto delle linee di indirizzo strategico, un progetto di riqualificazione e sviluppo denominato "Waterfront di Levante", che prevede una serie di interventi per valorizzare le relazioni fra Città e mare, in termini di sostenibilità ambientale e di attrattività sociale ed economica delle attività insediabili;

- nell'ottica del perseguimento della accennata collaborazione istituzionale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare sono quindi stati esaminati dagli Enti interessati i seguenti importanti cespiti:

1) immobili in uso alla Difesa:

- a) aliquota "Ex caserma Gavoglio" ove insistono i capannoni n. 3 e n. 4, attualmente in uso all'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- b) "Ex Batteria Stella" sede dell'UTNAV GE;

2) Immobili nelle aree demaniali marittime gestite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale:

- a) area di circa 5.000 mq insistente sulla parte occidentale del Ponte Parodi - il cui sottosuolo è in concessione a Porto Antico S.p.A. - e specchio acqueo prospiciente di circa 6.000 mq 150 x 40 m), per l'ormeggio permanente della nuova unità Idro-Oceanografica Maggiore del Servizio Idrografico della Marina Militare, nonché i relativi servizi di supporto tecnico-logistico.
- b) aliquota dell'immobile denominato "Hennebique" - attualmente nella disponibilità concessoria dell'ATI Vitali/Roncello

- il compendio demaniale marittimo di Ponte Parodi ha visto negli anni passati l'approvazione di un progetto per la realizzazione di un centro polifunzionale, ad oggi non ancora avviato in quanto interessato da vari giudizi pendenti nanti il Consiglio di Stato promossi dalla società Alta Ponte Parodi, individuata come attuatrice dell'intervento;

Considerato che:

- a seguito di incontri svoltisi tra gli Enti interessati è stata valutata l'opportunità di sviluppare, in forte sinergia e concertazione, un progetto per la razionalizzazione d'uso di ambiti portuali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e di immobili militari presenti sul territorio del Comune di Genova, al fine di garantire il soddisfacimento delle rispettive e interconnesse esigenze di esercizio dei compiti istituzionali della Difesa, riqualificazione urbana e razionalizzazione degli spazi portuali;

- è stato all'uopo predisposto uno schema di Protocollo d'intesa con il quale le Parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ferma l'adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono avviare un rapporto di collaborazione istituzionale, nel rispetto delle previsioni richiamate in premessa, finalizzato a realizzare le condizioni necessarie per assicurare rapidità ed efficacia al raggiungimento dell'obiettivo condiviso;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Ministero della Difesa, la Regione Liguria, il Comune di Genova, Agenzia del Demanio e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per la razionalizzazione d'uso di ambiti portuali nel Comune di Genova e di immobili militari presenti sul territorio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Per il testo integrale della delibera e del protocollo clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/169-2023.pdf

19-10-2023

DGC-2023-168 RICOGNIZIONE PROGETTI NON NATIVI PNRR. PERIMETRAZIONE E VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

Premesso che:

- l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite per sostenere e rilanciare le economie degli Stati membri, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

- il Governo italiano ha varato, nell'aprile 2021, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito all'interno del programma Next Generation EU, che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale;

Visto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sviluppa intorno a tre assi strategici: 1. digitalizzazione e innovazione – 2.transizione ecologica – 3. inclusione sociale e si articola in n. 6 Missioni:

Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, competitività, cultura e turismo;
Missione 2: Rivoluzione Verde e transizione ecologica
Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Missione 4: Istruzione e ricerca
Missione 5: Coesione e Inclusione
Missione 6: Salute

a loro volta suddivise in Componenti, Investimenti e Riforme;

Ritenuto quindi di effettuare la ricognizione:

-dei progetti “in essere”, risultanti già precedentemente finanziati con risorse nazionali o regionali e il cui finanziamento è successivamente transitato sul Pnrr, (cosiddetti “progetti non nativi”);

-degli impegni afferenti a progetti Pnrr, inizialmente finanziati dal Comune, assunti pertanto su capitoli non denominati secondo le regole PNRR, ma comunque rendicontabili secondo quanto previsto dai vari decreti di assegnazione;

Ritenuto quindi di effettuare la ricognizione:

-dei progetti “in essere”, risultanti già precedentemente finanziati con risorse nazionali o regionali e il cui finanziamento è successivamente transitato sul Pnrr, (cosiddetti “progetti non nativi”);

-degli impegni afferenti a progetti Pnrr, inizialmente finanziati dal Comune, assunti pertanto su capitoli non denominati secondo le regole PNRR, ma comunque rendicontabili secondo quanto previsto dai vari decreti di assegnazione;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione dei finanziamenti non nativi PNRR e degli impegni inizialmente assunti a carico del comune, su capitoli che non avevano l'indicazione della missione, componente, investimento e Cup, risultanti dall'allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che tale allegato costituisce anche variazione al Piano esecutivo di gestione 2023- 2025 al fine di perimetrare i capitoli di entrata e di spesa dedicati agli interventi del PNRR, mediante ridenominazione;

3) di dare atto che tali progetti saranno trattati dagli uffici competenti secondo la normativa PNRR:

4) di prendere atto che la presente delibera fotografa la situazione contabile alla data del 15 settembre, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici, fermo restando che eventuali modificazioni nel quadro degli interventi, nel loro finanziamento e nel loro trattamento contabile potrà comportare i necessari adeguamenti, anche determinazioni dirigenziali dei singoli responsabili;

Per il testo integrale della delibera clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/167-2023.pdf

19-10-2023

DGC-2023-167 INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO – ANNO 2023 APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEFINITIVA. 3^ ANNUALITÀ (2023) - CUP B33H20000180004 – MOGE 20378

19-10-2023

DGC-2023-166 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO INNOVATIVO NEL QUARTIERE DEL LAGACCIO – VIA BARTOLOMEO BIANCO - MUNICIPIO I CENTRO EST – GENOVA. PROGRAMMA SPERIMENTALE DENOMINATO “DATECI SPAZIO”, DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 68 DEL 2022, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE N. 108 DEL 5 AGOSTO 2022. MOGE 21127 – CUP B35I22001730001

Premesso che:

- attraverso il programma sperimentale denominato “Dateci Spazio” il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di seguito nominato MIT, ha stanziato dei fondi per la realizzazione di parchi gioco innovativi nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, fra i quali anche il Comune di Genova;
- la Direzione Manutenzione e Verde Pubblico ha a tal fine elaborato una proposta progettuale che potesse soddisfare i requisiti del bando ed ottenere il finanziamento;
- in data 5 dicembre 2022 con Prot. 05/12/2022.0468979.U. è stata trasmessa al Ministero una proposta volta ad ottenere il massimo finanziamento previsto per il Comune pari a 500.000,00 euro;
- a tal fine è stata individuata un’area verde, posta nel Quartiere del Lagaccio in via Bartolomeo Bianco nelle vicinanze del forte Sperone al confine tra una zona densamente urbanizzata e i colli di Oregina e Granarolo, che si ritiene possa soddisfare tutti i requisiti richiesti dal suddetto programma;
- l’area, per la sua posizione periferica, è stata oggetto di continue occupazioni ed usi impropri, ed attualmente una porzione della stessa viene utilizzata come area sgambatura cani autogestita.

Considerato che:

- il MIT ha decretato in data 14 luglio 2023 con provvedimento n. 0020160 le proposte ammesse al finanziamento tra le quali figura quella proposta dal Comune di Genova “Quartiere "Il Lagaccio" (CUP B35I22001730001), finanziata per l’intero importo richiesto di euro 500.000,00;
- l’obiettivo del progetto è l’inserimento di giochi volti ad una completa interazione fra i bambini e tali da offrire diversi tipi di attività ed interazioni sensoriali, con lo scopo di ricreare un ambiente familiare per i bambini ma allo stesso tempo ludico, didattico, ben integrato nel territorio e con attrezzature all’avanguardia. L’area è pensata per accogliere nel gioco tutti, nel rispetto delle abilità e dell’età, rafforzando inoltre l’offerta turistica dedicata ai più piccoli della città, che già offre esperienze uniche quali l’acquario, il galeone dei pirati e la “Città dei bambini”. In linea con l’attenzione ai temi ambientali ed alla sostenibilità dimostrate dalla città di Genova, il Progetto ha prestato una forte attenzione alla scelta dei materiali a tutti i livelli (dalla pavimentazione alle attrezzature ludiche) e considerando più aspetti: la filiera produttiva, la durabilità, la riparabilità e la permeabilità;
- la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento in argomento ammonta a complessivi Euro 500.000,00 come da computo metrico estimativo allegato e da quadro economico sotto riportato:

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

DELIBERA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnicoeconomica ai sensi art. 41, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, costituito dagli elaborati indicati nell’Elenco elaborati progettuali, per la realizzazione di un parco giochi inclusivo innovativo nel Quartiere del Lagaccio - via Bartolomeo Bianco - Municipio I Centro Est – Genova;

Per il testo integrale della delibera clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/166-2023.pdf

Per il progetto clicca qui : www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/166-2023-1.pdf

19-06-2023

DGC-2023-165 INDICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO AL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 589 LEGGE 234 DEL 30/12/2021

Premesso:

- che con la L. 234 del 30/12/2021 art. 1 comma 589, è stato istituito il Fondo Nazionale per consentire agli Enti Locali l’adozione, fra le altre, di misure per il ristoro del patrimonio dell’Ente;
- che con decreto interministeriale del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07/07/2022 all’art. 1 comma 4, è stato previsto che il contributo assegnato dovrà essere destinato da ciascun Ente beneficiario, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una Delibera di Giunta;
- con Decreto Ministeriale del 19/10/2022 è stato disposto il pagamento del contributo per l’anno 2022, previsto dal predetto dall’art. 1, comma 589 della L. n. 234 del 30/12/2021;

- che il Comune di Genova come da Decreto Ministeriale del 19/10/2022 di cui sopra ha ricevuto quale Ente beneficiario il pagamento del contributo nell'anno 2022, previsto dall'art. 1 comma 589 della L. n. 234 del 30/12/2021 di Euro 115.351,64.

Considerato che:

- il patrimonio del Comune di Genova ha subito danneggiamenti che richiedono interventi compatibili con la destinazione del contributo ricevuto;

- tali interventi riguardano ripristini e riparazioni, conseguenti ad atti vandalici, nonché alla eliminazione di graffiti da superfici murarie, individuando puntualmente le esigenze che si manifesteranno o che verranno segnalate;

- gli stessi interventi rientrano tra le competenze della Direzione Manutenzione e Verde Pubblico, titolare tra le altre cose, della gestione del contratto di servizio vigente tra il Comune di Genova e la società in house A.s.ter S.P.A.;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di destinare il contributo di cui al Fondo previsto dall'art. 1 c.589 Legge 234 del 30/12/2021 pari ad Euro 115.351,64 per interventi di ripristino del patrimonio del Comune di Genova a seguito dei danneggiamenti subiti e compatibili con la destinazione richiesta;

19-10-2023

DGC-2023-164

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI GENOVA ED E- DISTRIBUZIONE SPA PER L'ABILITAZIONE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA NELLA CITTA' DI GENOVA

Premesso che:

- e-distribuzione Spa è concessionaria del servizio di distribuzione elettrica nel territorio del Comune di Genova, opera nel rispetto delle norme generali e di settore, e per lo svolgimento di tale attività realizza e gestisce impianti di alimentazione costituiti da linee aeree o in cavo in Media e Bassa Tensione, impianti primari e secondari di trasformazione che forniscono energia, attraverso ad oltre 370.000 punti di consegna, a cittadini, imprese e strutture pubbliche

Considerato che:

1. per Genova, nell'ambito della Missione 2, "Transizione verde" del PNRR, e-distribuzione Spa ha proposto progetti dedicati allo sviluppo e al rafforzamento delle smart grid (integrazione delle fonti rinnovabili ed elettrificazione dei consumi) e della resilienza al cambiamento climatico delle reti;

3. nell'ambito del Comune di Genova, l'attuazione di rilevanti e diffusi interventi di potenziamento delle infrastrutture elettriche esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture o interventi con tecnologie innovative e di ultima generazione apporteranno benefici diretti ai cittadini e all'intera città Metropolitana. Sarà inoltre reso disponibile una maggior quota di potenza di circa 100 MW a beneficio dei futuri bisogni e sviluppi della città;

la Giunta, previa regolare votazione all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi di cui premessa:

1. di approvare l'accordo tra il Comune di Genova ed e-distribuzione Spa "Per l'abilitazione della transizione energetica nella Città di Genova attraverso un piano di sviluppo innovativo della rete elettrica da parte di e-distribuzione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e nell'ambito dei progetti di interesse della Città di Genova" allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

2. di avviare, in modalità non esclusiva, un percorso di collaborazione per l'adozione di una sinergia strategica operativa per abilitare lo sviluppo, l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica della rete elettrica gestita da e-distribuzione Spa nella città di Genova come meglio specificato nel testo dell'accordo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

3. di istituire un tavolo dedicato al coordinamento e al monitoraggio delle attività previste dal presente Accordo e all'adozione di tutte le eventuali iniziative utili al suo corretto svolgimento;

Per il testo integrale della delibera con il testo dell'Accordo clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/164-2023.pdf

17-10-2023

DGC-2023-163 XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023- 2025

12-10-2023

DGC-2023-162 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER L'INTERVENTO DI "REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA DELLA GAVA E SALITA ALLA CHIESA DI STAGLIENO, IN VAL BISAGNO" C.U.P. B37H23000980004 - MOGE 21142

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, di "REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA DELLA GAVA E SALITA ALLA CHIESA DI STAGLIENO, IN VAL BISAGNO", redatto dalla Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate composto dagli elaborati di cui in parte narrativa, il cui costo ammonta complessivamente a Euro 180.000,00 e di cui al verbale di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 06/10/2023, protocollo NP 10/10/2023. 0002230.I, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Per la Relazione tecnica e gli altri elaborati clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/162-2023-1.pdf

12-10-2023

DGC-2023-161 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE D'URGENZA DEGLI SPAZI URBANI PUBBLICI E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE SU AREE DI CIVICA PROPRIETÀ (PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI ECC.), IN AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA FINALIZZATI AD OPERE DI ADEGUAMENTO, ALL'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E DECORO ALLA CITTADINANZA PER GARANTIRNE LA REGOLARE FRUIZIONE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ - 2^ ANNUALITÀ DI 3) – ANNO 2023 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO MOGE 21001 - CUP B32B22000100004

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati tecnici del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, dalla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche-Manutenzione e Verde Pubblico composto dalla documentazione, indicata nell'Elenco Elaborati Progettuali, allegata quale parte integrante del presente provvedimento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d'urgenza degli spazi urbani pubblici e per opere di arredo urbano in genere su aree di civica proprietà (parchi, giardini, aree verdi ecc.), in ambito territoriale di competenza dei municipi del Comune di Genova finalizzati ad opere di adeguamento, all'eliminazione di situazioni di pericolo, igiene e decoro alla cittadinanza per garantirne la regolare fruizione da attuarsi mediante Accordo Quadro (2 annualità di 3) anno 2023 - MOGE 21001 - CUP B32-B22000100004;

4. di approvare il relativo quadro economico redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010, come previsto all'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 riferito alla 2° annualità di 3 anno 2023;

5. di prendere atto che l'intervento oggetto del presente provvedimento è ricompreso all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27 dicembre 2022 e successive variazioni, per l'importo complessivo, di € 1.500.000,00 per l'anno 2023 (MOGE 21001 - CUP B32- B22000100004) ;

6. di dare atto che la spesa per la seconda annualità dell'Accordo Quadro di cui al presente provvedimento pari ad Euro 1.500.000,00 verrà finanziata per Euro 1.480.040,00 con mutuo da contrarre nel presente esercizio o mediante devoluzione di quote di mutui già contratti e per Euro 19.960,00 mediante risorse proprie dell'Ente;

Per il testo integrale della delibera con la Relazione tecnica clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/161-2023.pdf

12-10-2023

DGC-2023-160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (2^ ANNUALITÀ DI 3) ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. MOGE 20382 - CUP B37H20000180004.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati tecnici del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 dalla Direzione di Area Infrastrutture OO. PP. - Manutenzione e Verde Pubblico, composto dalla documentazione indicata nell'Elenco Elaborati Progettuali ed allegata quale parte integrante del presente provvedimento relativo agli interventi di "manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà" da attuarsi mediante Accordo Quadro (2^ annualità di 3) anno 2023;

5. di prendere atto che l'intervento "Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2023" è ricompreso all'interno del Programma Triennale Lavori Pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27 dicembre 2022 e successive variazioni, per l'importo di Euro 800.000,00 di quadro economico (MOGE 20382 - CUP B37H20000180004);

6. di dare atto che la spesa per la terza annualità dell'Accordo Quadro di cui al presente provvedimento pari ad Euro 800.000,00 verrà finanziata per Euro 787.880,00 con mutuo da contrarre nel presente esercizio o mediante devoluzione di quote di mutui già contratti e per Euro 12.120,00 mediante risorse proprie dell'Ente;

Per il testo integrale della delibera con la Relazione tecnica clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/160-2023.pdf

05-10-2023

DGC-2023-159 ACCORDO CON "AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA" PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

Premesso che le "Linee Programmatiche" 2022 – 2027, che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco, prevedono nella "Città del Turismo" che l'amministrazione comunale sia costantemente impegnata in un dialogo efficace e fattivo, "...in maniera coordinata tra istituzioni, associazioni di categoria e di promozione del territorio e privati" anche al fine di trasmettere la propria identità e cultura, di consolidarla, promuoverla, attirando visitatori interessati alle eccellenze del territorio, siano esse storico, artistico, musicale, sportive, enogastronomiche;

Richiamati il Patto per lo sviluppo strategico del turismo, promosso da Regione Liguria, per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche, approvato con deliberazione regionale n.568/2017 e sottoscritto dal Comune di Genova, che prevede tra le diverse finalità e azioni:

- la collaborazione con la Regione e l'Agenzia "In Liguria" per la creazione e promozione dei prodotti turistici individuati dalla Programmazione regionale nonché per la realizzazione di progetti turistici di eccellenza o inseriti in programmi europei;
- condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con l'Agenzia "In Liguria" secondo le modalità previste nel Patto

Dato atto che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni quando l'attività amministrativa sia diretta a soddisfare l'interesse pubblico;

Preso atto che l'Agenzia Regionale per la Promozione turistica In Liguria è un ente strumentale della Regione Liguria dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e soggetto alla normativa vigente in materia di Enti Regionali;

Considerato che in linea con i principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla luce degli elementi di complementarità che emergono dal quadro delle rispettive funzioni istituzionali, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali e nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni il Comune di Genova e Agenzia In Liguria hanno interesse sottoscrivere un accordo di collaborazione interistituzionale;

la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi di cui premessa:

1. di approvare l'accordo denominato "Accordo di collaborazione interistituzionale per attività di interesse comune inerenti alla promozione congiunta della destinazione Genova, quale capoluogo di regione, e della destinazione Liguria, attraverso iniziative in Italia e all'estero di comunicazione e di promozione turistica" che sarà sottoscritto per il Comune di Genova dal Sindaco e per l'Agenzia in Liguria dal Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la promozione turistica "in Liguria";



COMUNE DI GENOVA



ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE INERENTI ALLA PROMOZIONE CONGIUNTA DELLA DESTINAZIONE GENOVA, QUALE CAPOLUOGO DI REGIONE, E DELLA DESTINAZIONE LIGURIA, ATTRAVERSO INIZIATIVE IN ITALIA E ALL'ESTERO DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE TURISTICA.

TRA

Il **Comune di Genova**, (in seguito definito "**Comune**"), codice fiscale 0856930102, con sede legale in Via Garibaldi, 9 – 16124 Genova, rappresentato dal Sindaco Marco Bucci;

E

l'**Agenzia regionale per la promozione turistica "in Liguria"** (in seguito definita "**Agenzia**"), codice fiscale 95054110101, con sede legale in Via Bartolomeo Bosco 15 - 16121 Genova, rappresentata dal Direttore Generale Matteo Garnero;

(qui di seguito denominate singolarmente anche "**Parte**" e congiuntamente anche "**Parti**")

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'Accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due Enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- le Parti, in considerazione dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla luce degli elementi di complementarità che emergono dal quadro delle rispettive funzioni istituzionali, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali e nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni - hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione interistituzionale;

PRESO ATTO CHE

- Genova è destinazione turistica oggetto sia delle azioni di promozione regionale attuate dall'Agenzia, in quanto capoluogo di regione e città d'arte assunta agli onori internazionali sin dal 2004 con Genova Capitale europea della Cultura, così come del Comune di Genova in quanto territorio di pertinenza;
- gli asset rilevanti quali attrattori turistici sono declinati in linee di prodotto in linea con la promozione del territorio regionale ovvero, cultura, mare, borghi, outdoor, ville e giardini, artigianato, eccellenze enogastronomiche;
- Genova, insieme alle Cinque Terre, Portofino e Sanremo, vanta un elevato livello di fama e attrattiva internazionale rendendola una destinazione in crescita, molto ricercata in quanto relativamente "nuova" per il pubblico internazionale sempre più esigente in termini di stimoli e novità alla ricerca di un turismo esperienziale, slow e di qualità.

- Il Comune

1. ha aderito e sottoscritto il Patto strategico regionale per lo sviluppo del turismo che prevede tra le altre cose:
 - a) la collaborazione con Regione ed Agenzia "In Liguria" per la creazione e promozione dei prodotti turistici individuati dalla programmazione regionale, nonché per la realizzazione di progetti turistici di eccellenza o inseriti in programmi europei;
 - b) la condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con l'Agenzia "In Liguria", sia fornendo le informazioni relative a tali eventi per implementare la app LA Mia Liguria, sia collaborando ad iniziative che vengono proposte per promuovere la destinazione e i prodotti turistici;
 - c) la collaborazione alle iniziative sviluppate dalla Regione e dall'Agenzia riguardanti il turismo accessibile.
2. è fortemente impegnato in una strategia di:
 - a) crescita della destinazione per posizionarla sui principali mercati nazionali ed internazionali come destinazione attrattiva tutti i mesi dell'anno, destinazione "all seasons", smart, sostenibile ed accessibile al fine di attrarre mercati di qualità, favorendo la crescita di un turismo slow, esperienziale con attenzione al segmento M.I.C.E e anche ai mercati ad alto potenziale di spesa;

- b) sviluppo dell'offerta turistica in collaborazione con gli stakeholder e gli operatori del settore di tutto il territorio cittadino, per innovare e diversificare l'offerta turistica con attenzione ai prodotti Blue & Green, al patrimonio storico-culturale cittadino a partire dal Centro Storico della Città, al turismo attivo ed outdoor, ai borghi sul mare, alle ville, parchi e giardini, alle eccellenze enogastronomiche cercando di attrarre nuovi mercati e turisti attraverso la creazione di nuove experiences, nell'intento di rafforzare l'imprenditorialità del settore, di favorire lo sviluppo economico turistico e creare posti di lavoro stabili;
- c) valorizzazione delle grandi potenzialità turistiche della città, della Sua storia, delle tante attrazioni ed eccellenze per trasmettere la vera identità della Città senza danneggiarla, per conservarla unitamente ai luoghi di pregio ed interesse turistico per le future generazioni;

- L'Agenzia,

1. in base alla legge regionale n. 28, 4 ottobre 2006, art. 17 persegue "la finalità di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Liguria per favorire la commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali e svolgere azioni di marketing territoriale";
2. in base alla stessa legge, art. 18, svolge le seguenti funzioni sulla base di atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale
 - a) predisposizione, previo parere del Tavolo di concertazione di cui all'articolo 8, del Piano annuale, in conformità a quanto previsto dalla programmazione turistica e di marketing territoriale regionale;
 - a bis) ideazione, progettazione, sviluppo e attuazione delle azioni di marketing territoriale;
 - a ter) attività di informazione e comunicazione integrata delle risorse territoriali, culturali, turistiche, promozionali e agroalimentari della Regione Liguria e degli Enti del Settore Regionale Allargato;
 - b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell'offerta turistica ligure sui diversi mercati;

- c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
 - d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;
 - e) monitoraggio e supporto all'attività promozionale attuata dai Sistemi Turistici Locali anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza;
 - f) collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico - informativo turistico regionale;
 - g) collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto per lo sviluppo turistico della Regione.
3. ha aggiornato la propria mission e obiettivi come previsto dal decreto direttoriale n. 12/2022 del 10/05/2022 come segue: In Liguria ha la mission di promuovere la Liguria in Italia e nel mondo per far emergere il suo valore e per contribuire alla sua crescita economica. I principali obiettivi dell'Agenzia sono:
- a) favorire la creazione di un "Sistema Liguria" che includa tutte le eccellenze della Regione (turistiche, enogastronomiche, artigianali, storico-culturali, ambientali-paesaggistiche e di ogni altro genere) affinché moltiplichino il loro valore e possano essere raccontate nella loro unicità;
 - b) accrescere la reputazione della Liguria come destinazione turistica internazionale "all season" apprezzata da sempre più turisti e viaggiatori di tutto il mondo che cercano autenticità, bellezza, sostenibilità e qualità della vita;
 - c) aumentare la capacità di attrazione di capitale umano, investimenti, grandi eventi, produzioni cinematografiche e televisive e tutto ciò che porta crescita;

- Le Parti,

sono interessate all'avvio di una collaborazione per il coordinamento delle azioni di promozione della destinazione. Queste azioni potranno essere integralmente o parzialmente estese, quale modello, all'area metropolitana di Genova, con particolare riferimento al suo entroterra;

1. entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Accordo;
2. l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
3. l'Accordo di cui all'oggetto risulta compatibile, nei modi e nei termini, con le finalità istituzionali delle Parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Comune e l'Agenzia avviano, con la stipula del presente accordo, una collaborazione avente i seguenti obiettivi:
- valorizzazione degli asset quali driver di attrazione di Genova e della sua area metropolitana;
 - potenziamento delle azioni di promozione turistica e territoriale attraverso azioni congiunte e sinergiche in chiave di razionalizzazione dei costi e potenziamento della visibilità e maggior capacità di raggiungere i pubblici interessati dai rispettivi piani strategici e attuativi di promozione;

Art. 3 – Modalità di attuazione

1. La collaborazione instauratasi ai sensi del presente accordo potrà svilupparsi mediante:
- a) partecipazione congiunta a iniziative di promozione nazionali e internazionali della destinazione;
 - b) organizzazione di eventi, workshop e altre attività promozionali;
 - c) proposte e promozione di azioni finalizzate alla partecipazione a progetti e bandi sia nazionali che internazionali;
 - d) campagne di comunicazione (digital, carta stampata, TV, radio, affissioni ecc.);
 - e) attività di comunicazione, promozione e formazione agli operatori privati sui temi dello sviluppo della destinazione;
 - f) educational con stampa italiana ed estera;
 - g) fam trip con tour operator;
 - h) singoli accordi attuativi finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici su tematiche preventivamente individuate che necessitano di approfondimenti e valutazioni complesse.
2. Le Parti possono collaborare anche finanziariamente: ciascuna Parte potrà finanziare, in tutto o in parte le attività previste dal presente Accordo mediante il versamento di

somme all'altra Parte. In materia si applicano le norme della contabilità pubblica.

Art. 4 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile con medesima cadenza triennale previa comunicazione scritta fra le Parti;
2. L'accordo può anche essere prorogato, sempre con nota scritta fra le parti, per un periodo più breve di quello previsto dal rinnovo, ed esclusivamente con il fine di concludere attività in itinere o dare corso e portare a termine accordi specifici eventualmente stipulati non ancora conclusi; nell'atto di proroga tali attività dovranno essere espressamente indicate.
3. Alla scadenza le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 5 – Modifica, recesso o scioglimento

1. Le Parti possono concordemente modificare la presente stipula tramite accordo scritto.
2. Le Parti possono recedere dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione dello stesso, rendendone impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
3. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con nota formale con almeno 3 mesi di preavviso.
4. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
5. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno efficacia retroattiva.
6. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano, da quel momento, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 6 – Funzionari e Dirigenti di riferimento

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più

- Funzionari o Dirigenti di riferimento con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Per il Comune il riferimento è il Direttore della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione o suo delegato, salva diversa indicazione scritta in relazione ai singoli progetti da realizzare.
 3. Per Agenzia il riferimento è il Dirigente o suo delegato.

Art. 7 - Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione personale, spazi, competenze, esperienze e possibilità di sviluppo di applicazioni pratiche inerenti le tematiche dell'accordo.

Art. 8 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Agenzia e Comune potrà essere attuata anche mediante la stipula di appositi accordi attuativi, nel rispetto del presente accordo di collaborazione, e in particolare dell'art.3, comma 1 lettera h) in riferimento agli aspetti di natura tecnico- scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

Art. 9 - Oneri finanziari

1. Il presente accordo non prevede e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 10 – Utilizzo condiviso di personale delle Pubbliche Amministrazioni stipulanti

1. Nell'ambito del presente accordo il personale dipendente, anche Dirigente, afferente alle Parti contraenti, opera secondo le funzioni del proprio inquadramento, e/o secondo funzioni specificatamente assegnate in forza di atti o accordi attuativi legati al presente accordo, sui territori e spazi utili al raggiungimento dei fini dello stesso;
2. Le Parti potranno utilizzare il personale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo in maniera condivisa;
3. Il personale verrà messo a disposizione in regime di convenzione rimanendo a carico delle Amministrazioni datrici di lavoro;
4. Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso o accidentale che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispettivi spazi, ferme restando le tutele

contrattuali dei rispettivi C.C.N.L.

Art. 11 – Pubblicazioni e diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle azioni del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle eventuali pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

Art. 12 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 13 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, entrambe le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale dell'altra Parte eventualmente ospitato.

Art.14 - Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 15 - Coperture assicurative

1. L'Agenzia dà atto che il proprio personale, che svolgerà le attività oggetto del presente accordo presso i locali del Comune, è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati presso gli uffici dell'Agenzia e degli Enti del Sistema regionale allargato, nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero

eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi eventuali provvedimenti del Garante sulla privacy.
2. Le Parti del presente Accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.
3. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
4. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono il Comune di Genova e l'Agenzia In Liguria. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Accordo, nonché quelli legati all'esecuzione dello stesso, potranno essere raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, e saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto, non saranno trasferiti a paesi terzi, e saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente Accordo.
5. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli

considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 17 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 18 – Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Genova,

Per il Comune di Genova:

Il Sindaco,
Marco Bucci

.....

Per Agenzia regionale di promozione turistica "in Liguria":

Il Direttore Generale
Matteo Garnero

.....

05-10-2023

DGC-2023-158 MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE PER INTERVENTI DI OCCUPAZIONE SUOLO PER CANTIERI EDILI INTERESSATI DA BONUS EDILIZI – DILAZIONE DI PAGAMENTO DEL CANONE DOVUTO AL 15 DICEMBRE 2023 – APPLICAZIONE ART- 55 REGOLAMENTO CANONE UNICO

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di intervenire a sostegno delle imprese del settore edile e dei Condomini che hanno avuto accesso ai Bonus Edilizi, e in particolare al Superbonus 110% e al Bonus facciate 90%, e stanno affrontando un momento di seria difficoltà dovuto alla situazione di stallo riferita alla cessione dei crediti fiscali;
- 2) di esercitare a tal fine la facoltà prevista dall'art. 55 del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria secondo il quale "in caso di eventi di carattere eccezionale e/o di calamità naturali che, durante l'anno, interessino tutto o parte del territorio comunale, la Giunta Comunale può prevedere ulteriori criteri di agevolazione del Canone, previa adeguata copertura finanziaria.";
- 3) di prevedere pertanto la concessione di un'ulteriore dilazione di pagamento al 15/12/2023 del canone di occupazione suolo per i casi in cui sia stata presentata istanza di proroga di occupazione oppure nuova istanza di occupazione suolo con presenza di cantieri relativi ad immobile interessato da "Superbonus 110%" o da "Bonus facciate al 90%" che risulti dal contratto fra Condominio/Proprietario e Impresa o, in mancanza, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da delibera DGC 67/2023, ed a condizione che venga prodotta dal titolare dell'istanza un'aggiornata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DSPR 445/2000 nella quale si attesti che non si è ancora riusciti a cedere il credito fiscale;
- 4) di disporre, pertanto, che in tali casi gli uffici comunali competenti provvedano a richiedere ai soggetti interessati ad accedere alla suindicata ulteriore dilazione di pagamento un'aggiornata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DSPR 445/2000 nella quale si attesti che non si è ancora riusciti a cedere il credito fiscale;

05-10-2023

DGC-2023-157 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI FRONTE DI CAVA INATTIVO PRESSO MONTE GAZZO A SESTRI ATTRAVERSO IL PROGETTO DI UN PARCO GEOTECNICO DIMOSTRATIVO SULL'AREA VERDE SITA ALLE SPALLE DELLA STAZIONE FS DI GENOVA COSTA DI SESTRI CUP: B37H21010090004 – MOGE: 20941

La Giunta Comunale, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, relativo all'intervento di RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI FRONTE DI CAVA INATTIVO PRESSO MONTE GAZZO A SESTRI ATTRAVERSO IL PROGETTO DI UN PARCO GEOTECNICO DIMOSTRATIVO SULL'AREA VERDE SITA ALLE SPALLE DELLA STAZIONE FS DI GENOVA COSTA DI SESTRI il cui costo ammonta complessivamente ad Euro 181.000,00 come da quadro economico allegato e di cui al verbale di verifica di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, sottoscritto in data 26/09/2023 con n° protocollo NP 26/09/2023.0002140.I, allegati entrambi al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. l'intervento è inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e risulta finanziato con Avanzo vincolato derivante da contributi su estrazioni materiale da cave e torbiere;

Per il testo integrale della delibera clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/157-2023.pdf

Per la documentazione tecnica clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/157-2023-1.pdf

05-10-2023

DGC-2023-156 INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (3^ ANNUALITÀ DI 3) 2023. Approvazione progetto definitivo. MOGE 20397 – CUP B31C20000000004

05-10-2023

DGC-2023-155 Lavori di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d'urgenza di tipo edile su immobili di civica proprietà (sedi istituzionali, scuole, civici alloggi, etc.), in ambito territoriale di competenza dei municipi del Comune di Genova finalizzati ad opere di adeguamento, all'eliminazione di situazioni di pericolo, igiene e a garantire il regolare funzionamento delle attività in essi espletate (AQ - 2^ annualità di 3) – ANNO 2023 Approvazione del progetto definitivo MOGE 20880 - CUP B37H21009670004

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati tecnici del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, dalla Direzione Manutenzione e Verde Pubblico composto dalla documentazione, indicata nell'Elenco Elaborati Progettuali di cui in premessa ed allegata quale parte integrante del presente, provvedimento relativo ai "Lavori di

manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d'urgenza a carattere edile su immobili di civica proprietà (sedi istituzionali, scuole, civici alloggi, etc.), in ambito territoriale di competenza dei municipi del Comune di Genova finalizzati ad opere di adeguamento, all'eliminazione di situazioni di pericolo, igiene e a garantire il regolare funzionamento delle attività in essi espletate" da realizzarsi tramite Accordo Quadro (2^ annualità di 3) anno 2023 - MOGE 20880 - CUP B37H21009670004;

Per il testo integrale della delibera con la Relazione tecnica clicca qui: www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/155-2023.pdf

05-10-2023

DGC-2023-154 Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ annualità di 3) – ANNO 2023. Approvazione del progetto definitivo. MOGE 20396 - CUP B39G20000020004.

05-10-2023

DGC-2023-153 PROGETTO UNICO - PARCO DEL CAMPASSO APPROVAZIONE DELL'ADDENDUM AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA PER GENOVA": PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE DEL COMUNE DI GENOVA INTERESSATE DAL PROGETTO FERROVIARIO DENOMINATO "POTENZIAMENTO GENOVA - CAMPASSO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO "TERZO VALICO DEI GIOVI – NODO DI GENOVA"

Premesso che:

- il CIPE, con delibera n. 80 in data 29.3.2006 (G.U. n. 197/2006), ha approvato il Progetto Definitivo della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi (di seguito anche "l'Opera"), con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 5, D. Lgs. 190/2002;

- il CIPE, con delibera n. 86 in data 29.3.2006 (G.U. n. 221/2006), ha approvato il progetto definitivo del progetto ferroviario "Potenziamento Infrastrutturale Voltri-Brignole", con prescrizioni e raccomandazioni;

- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 14 giugno 2019, n. 55) ha previsto, all'articolo 4, comma 12-septies, che "al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova - Campasso" sono unificati in un Progetto unico". Più precisamente, l'anzidetta norma ha disposto che "Le opere civili degli interventi "Potenziamento infrastrutturale Voltri- Brignole" e "Potenziamento Genova - Campasso" e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014" (la "Legge sul Nodo");

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 20 dicembre 2019 è stato nominato il Commissario Straordinario del Progetto Unico, in conformità a quanto stabilito all'art. 4, comma 12-octies, della Legge n. 55 del 14 giugno 2019;

- il Progetto Unico è stato inserito nell'elenco delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Decreto Legge 16 giugno 2022 n. 68 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di Grandi Eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili", convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022 n. 108, ha autorizzato all'art. 10 commi 5-septies, 5-octies, 5-nonies e 5-decies, in favore di RFI la spesa di euro 89 milioni per l'avvio del "Progetto integrato di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana delle aree del Comune di Genova", interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso" - nell'ambito del progetto unico "Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova", finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano, ferma restando l'attribuzione al Comune di Genova delle funzioni di soggetto attuatore delle opere e degli interventi inseriti nel Progetto di Riqualificazione;

- in data 31.08.2022 è stato sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (oggi Ministero dei Trasporti), Commissario Straordinario, Regione Liguria, Comune di Genova e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il "Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana per Genova", nell'ambito del quale è stato previsto all'art. 4 "Impegni delle Parti" che:

- Il Comune di Genova, cui sono attribuite le funzioni di soggetto attuatore del "Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana per Genova", si impegna a svolgere le funzioni relativamente alla fase progettuale, autorizzativa e attuativa, nonché a reperire anche le ulteriori risorse pubbliche necessarie al completamento degli interventi di Rigenerazione Urbana. Per quanto sopra, il Comune di Genova presenterà una proposta progettuale di interventi al Commissario Straordinario, al quale spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per la prosecuzione dei lavori;

- Il Commissario e RFI si impegnano, successivamente all'approvazione del "Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana per Genova" da parte del Commissario, a formalizzare con il Comune di Genova una specifica convenzione attuativa volta sia a regolare la

progettazione e la realizzazione degli interventi, da realizzarsi a cura e responsabilità dell'amministrazione comunale, sia a indicare le modalità di erogazione del contributo individuato dalla legge di conversione del D.L. 68/2022;

- il Progetto Ferroviario è stato approvato dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 6038 in data 30.09.2022 a seguito della conclusione del procedimento PAUR, con condizioni ambientali; tra le condizioni al punto 1, lettera l) figura la seguente: "Per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica di riqualificazione e rigenerazione urbana il Soggetto Attuatore dovrà raccordarsi con Regione Liguria per l'individuazione di specifici criteri relativi alle matrici rumore, paesaggio, vibrazioni, inquinamento elettromagnetico e sostenibilità. Gli aspetti progettuali relativi alla rigenerazione urbana dovranno essere rispondenti alle linee guida e criteri di Regione Liguria in materia".

- la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto alla Sezione II – Rifornimenti, ulteriori risorse per il Progetto di Riqualificazione, pari a 110 milioni di euro;

- le risorse complessivamente disponibili per il Progetto di Riqualificazione sono dunque pari a 199 milioni di euro;

- ai fini di garantire una maggiore sostenibilità ambientale e sociale volta a realizzare un miglioramento del contesto urbano, anche sulla base di quanto disposto in esito al PAUR, il Comune con nota prot. n.297959 del 30.06.2023 ha manifestato l'esigenza di modificare il Progetto Ferroviario attraverso la progettazione e la realizzazione di una "copertura" del tratto ferroviario, di circa 25 metri, in corrispondenza di Via Ardoino (di seguito "la Copertura"); tale intervento è posto a carico delle risorse di cui sopra

- in applicazione dell'art. 53-bis, comma 6-bis del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, e s.m.i., le Parti al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, intendono individuare un unico soggetto attuatore e nello specifico RFI, sia per le opere del Progetto Ferroviario di competenza di RFI sia di quelle di cui alla precedente premessa o) di competenza del Comune;

- al fine di poter avviare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica il Comune di Genova ha elaborato una proposta progettuale sugli interventi da realizzare nell'ambito del "Progetto integrato di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana delle aree del Comune di Genova";

- la proposta progettuale di cui alla premessa precedente è stata approvata dalla Giunta del Comune di Genova con Delibera n. 116 del 14 luglio 2023;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare, per quanto di competenza del Comune di Genova lo schema di addendum al Protocollo d'Intesa per la realizzazione del "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA PER GENOVA": Progetto Integrato di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana delle Aree del Comune di Genova interessate dal Progetto Ferroviario denominato "Potenziamento Genova-Campasso" nell'ambito del Progetto Unico Terzo Valico Dei Giovi – Nodo di Genova" allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ADDENDUM AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 31 AGOSTO 2022
PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DELLE AREE DEL COMUNE DI GENOVA INTERESSATE DAL PROGETTO
FERROVIARIO "POTENZIAMENTO GENOVA- CAMPASSO"

TRA:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ...

Commissario Straordinario Progetto Unico (di seguito per brevità anche "Commissario" o "CS") nominato con DPCM del 20 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 4, comma 12 octies, del DL 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, Cons. Calogero Mauceri;

Regione Liguria (di seguito per brevità anche "Regione") con sede in ... via ... qui rappresentata da ..., nato a ... il ..., in qualità di ..., domiciliato in ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum al Protocollo d'Intesa del 31 agosto 2022 con delibera della Giunta Regionale n° ... del ...;

Comune di Genova (di seguito per brevità anche "Comune") con sede in ... via ... qui rappresentato da ..., nato a ... il ..., in qualità di ..., domiciliato in ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum al Protocollo d'Intesa del 31 agosto 2022 con delibera della Giunta Comunale n° ... del ...;

Rete Ferroviaria Italiana (di seguito per brevità anche "RFI") – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n.112/2015, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 – cap 00161, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da..., nato a ... il ..., domiciliato in ..., in qualità di ...

di seguito congiuntamente denominate le "Parti",

PREMESSO CHE:

a) il CIPE, con delibera n. 80 in data 29.3.2006 (G.U. n. 197/2006), ha approvato il Progetto Definitivo della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi (di seguito anche "l'Opera"), con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 5, D. Lgs. 190/2002;

b) il CIPE, con delibera n. 86 in data 29.3.2006 (G.U. n. 221/2006), ha approvato il progetto definitivo del progetto ferroviario "Potenziamento Infrastrutturale Voltri-Brignole", con prescrizioni e raccomandazioni;

c) il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 14 giugno 2019, n. 55) ha previsto, all'articolo 4, comma 12-septies, che "al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova -

Campasso" sono unificati in un Progetto unico". Più precisamente, lanzidetta norma ha disposto che "Le opere civili degli interventi "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e "Potenziamento Genova - Campasso" e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014" (la "Legge sul Nodo");

d) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 20 dicembre 2019 è stato nominato il Commissario Straordinario del Progetto Unico, in conformità a quanto stabilito all'art. 4, comma 12-octies, della Legge n. 55 del 14 giugno 2019;

e) il Progetto Unico è stato inserito nell'elenco delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

f) RFI con nota del 12 novembre 2021 ha richiesto alla Regione Liguria di dare avvio al Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR – ai sensi e per gli effetti dell'art 27bis del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di ottenere il rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento di "Adeguamento del collegamento ferroviario Bivio Pegino-Ex Bivio S. Limbania Via Campasso" (di seguito anche "Progetto Ferroviario");

g) in data 7 dicembre 2021 è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le "Linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022";

h) in ottemperanza alla suddetta Direttiva, il Commissario Straordinario ha promosso, d'intesa con il Comune di Genova, la Regione Liguria, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e RFI, la realizzazione di un "Progetto integrato di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana" (di seguito anche "Progetto di Riqualificazione") delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova - Campasso" finalizzato a garantire una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano;

i) il Decreto Legge 16 giugno 2022 n. 68 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di Grandi Eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili", convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022 n. 108, ha autorizzato all'art. 10 commi 5-septies, 5-octies, 5-nonies e 5-decies, in favore di RFI la spesa di euro 89 milioni per l'avvio del "Progetto integrato di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana delle aree del Comune di Genova", interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso" - nell'ambito del progetto unico "Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova", finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano, ferma restando l'attribuzione al Comune di Genova delle funzioni di soggetto attuatore delle opere e degli interventi inseriti nel Progetto di Riqualificazione;

j) nell'ambito del PAUR, in data 5 agosto 2022 nella seduta della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/90, la Regione ha espresso la compatibilità ambientale del Progetto Ferroviario condizionata, tra l'altro, alla individuazione da parte del Soggetto attuatore, in raccordo con la Regione, "di specifici criteri relativi alle matrici rumore, paesaggio, vibrazioni, inquinamento elettromagnetico e sostenibilità" e alla presentazione, entro 8 mesi, di un progetto di fattibilità tecnico-economica redatto a cura e responsabilità del Soggetto attuatore esteso e modulato, almeno fino a 30 m dalla linea ferroviaria, come previsto dal Progetto integrato di Riqualificazione di cui al punto h), finalizzato alla mitigazione e compensazione degli impatti, con particolare riferimento a quelli acustici e paesaggistici del Progetto Ferroviario; in data 22 agosto 2022, nell'ultima seduta della

Conferenza di Servizi decisoria sono state rilasciate tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del Progetto Ferroviario;

k) in data 31.08.2022 è stato sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (oggi Ministero dei Trasporti), Commissario Straordinario, Regione Liguria, Comune di Genova e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il "Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana per Genova", nell'ambito del quale è stato previsto all'art. 4 "Impegni delle Parti" che:

i. "Il Comune di Genova, cui sono attribuite le funzioni di soggetto attuatore del "Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana per Genova", si impegna a svolgere le funzioni relativamente alla fase progettuale, autorizzativa e attuativa, nonché a reperire anche le ulteriori risorse pubbliche necessarie al completamento degli interventi di Rigenerazione Urbana. Per quanto sopra, il Comune di Genova presenterà una proposta progettuale di interventi al Commissario Straordinario, al quale spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per la prosecuzione dei lavori";

ii. "Il Commissario e RFI si impegnano, successivamente all'approvazione del "Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana per Genova" da parte del Commissario, a formalizzare con il Comune di Genova una specifica convenzione attuativa volta sia a regolare la progettazione e la realizzazione degli interventi, da realizzarsi a cura e responsabilità dell'amministrazione comunale, sia a indicare le modalità di erogazione del contributo individuato dalla legge di conversione del D.L. 68/2022, richiamato in premessa h)";

l) il Progetto Ferroviario è stato approvato dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 6038 in data 30.09.2022 a seguito della conclusione del procedimento PAUR, con condizioni ambientali; tra le condizioni al punto 1, lettera l) figura la seguente: "Per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica di riqualificazione e rigenerazione urbana il Soggetto Attuatore dovrà raccordarsi con Regione Liguria per l'individuazione di specifici criteri relativi alle matrici rumore, paesaggio, vibrazioni, inquinamento elettromagnetico e sostenibilità. Gli aspetti progettuali relativi alla rigenerazione urbana dovranno essere rispondenti alle linee guida e criteri di Regione Liguria in materia".

m) la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto alla Sezione II – Rifinanziamenti, ulteriori risorse per il Progetto di Riqualificazione, pari a 110 milioni di euro;

n) le risorse complessivamente disponibili per il Progetto di Riqualificazione di cui alle premesse h) e i), sono dunque pari a 199 milioni di euro;

o) ai fini di garantire una maggiore sostenibilità ambientale e sociale volta a realizzare un miglioramento del contesto urbano, il Comune con nota n.297959 del 30.06.2023 ha manifestato l'esigenza di modificare il Progetto Ferroviario attraverso la progettazione e la realizzazione di una "copertura" del tratto ferroviario, di circa 250 metri, in corrispondenza di Via Ardoino (di seguito "la Copertura"); tale intervento è posto a carico delle risorse di cui alla precedente premessa n);

p) in applicazione dell'art. 53-bis, comma 6-bis del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, e s.m.i., le Parti al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, intendono individuare un unico soggetto attuatore e nello specifico RFI, sia per le opere del Progetto Ferroviario di competenza di RFI sia di quelle di cui alla precedente premessa o) di competenza del Comune;

q) al fine di poter avviare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica il Comune di Genova ha elaborato una proposta progettuale sugli interventi da realizzare nell'ambito del "Progetto integrato di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana delle aree del Comune di Genova";

r) la proposta progettuale di cui alla premessa precedente è stata approvata dalla Giunta del Comune di Genova con Delibera n. 116 del 14 luglio 2023;

s) al fine di ottemperare alla condizione ambientale n. 1 lettera l) del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 6038 del 30.09.2022 e, quindi, di raccordarsi con la Regione Liguria per l'individuazione di specifici criteri relativi alle matrici rumore, paesaggio, vibrazioni, inquinamento elettromagnetico e sostenibilità e avviare lo sviluppo della progettazione del Progetto di Riqualificazione, il Comune, ha rappresentato la necessità di disporre sin da subito di una quota parte del finanziamento di cui alla premessa n);

t) ai fini dell'approvazione del Progetto Ferroviario, il Commissario, con nota prot. 13-2023 del 7 settembre 2023, ha richiesto alla Regione l'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DL 32/2019;

u) il testo del presente Addendum è stato approvato dal competente organo della Regione con Deliberazione n. ... del ...;

v) il testo del presente Addendum è stato approvato dal competente organo del Comune con Deliberazione n. ... del ...

Premesso quanto sopra le Parti, a parziale modifica e integrazione di quanto previsto nel Protocollo sottoscritto in data 31 agosto 2022,

CONVENGONO QUANTO SEGUE.

ART. 1

Le Premesse e gli atti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, sono noti alle Parti e si intendono parte integrante e sostanziale del presente Addendum al Protocollo d'Intesa del 31 agosto 2022.

ART. 2

OGGETTO DELL'ADDENDUM

Con il presente Addendum al Protocollo d'Intesa del 31 agosto 2022, le Parti intendono convenire:

- A. la tempistica di erogazione di quota parte delle risorse di cui alla premessa n);
- B. la tempistica di sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica del Progetto di Riqualificazione a cura e responsabilità del Comune;
- C. la definizione della modifica progettuale al Progetto Ferroviario relativa alla Copertura richiesta dal Comune, richiamata alla premessa o).

ART. 3

IMPEGNI DELLE PARTI

A. LA TEMPSTICA DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

Relativamente al finanziamento di cui alla precedente premessa n) ed in considerazione della richiesta del Comune di cui alla precedente premessa s), RFI si impegna a erogare al Comune, secondo le modalità di pagamento si seguito riportate, la somma di euro 6.000.000/00 (seimilioni/00), al fine di consentire al Comune stesso di disporre delle risorse necessarie per:

i) l'espletamento della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 lettera b) del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 6038 del 30.09.2022 e, quindi, per raccordarsi con la Regione Liguria per l'individuazione di specifici criteri relativi alle matrici rumore, paesaggio, vibrazioni, inquinamento elettromagnetico e sostenibilità;

ii) lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica del Progetto di Riqualificazione.

iii) il supporto al Responsabile del Progetto di Riqualificazione

Il suddetto importo sarà corrisposto da RFI secondo le seguenti modalità di pagamento:

- € 3.000.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Addendum;
- € 3.000.000,00, a saldo, entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della documentazione comprovante l'avvio del bando di gara per l'affidamento delle prestazioni di progettazione, o dell'affidamento dell'incarico di progettazione nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione comunale.

Il Comune, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, individua l'Arch. Ferdinando De Fornari, quale Responsabile del Progetto di Riqualificazione per tutte le attività previste dal presente Addendum e quale Referente nei confronti di RFI, soggetto erogatore della somma di cui sopra.

Il Comune, a fronte dell'erogazione effettuata da RFI, trasmetterà la relativa quietanza.

Resta inteso che nessun obbligo ulteriore rispetto a quanto indicato nel presente articolo farà carico a RFI qualunque sia la spesa, sostenuta o sostenenda dal Comune per l'integrale espletamento delle attività i), ii) e iii) qui elencate ed eventuali oneri derivanti da contenziosi, anche con terzi, che dovessero sorgere in relazione agli stessi interventi, non potranno in nessun caso far carico a RFI.

Qualora il costo della progettazione sostenuto dal Comune dovesse risultare inferiore alla somma erogata da RFI con il presente Addendum, il Comune è autorizzato, previa approvazione del progetto da parte del Commissario, a trattenere le somme non utilizzate per finanziare la successiva fase di realizzazione del Progetto di Riqualificazione.

Ai fini del pagamento della predetta somma il Comune dovrà emettere fattura elettronica e/o nota di debito intestandole a:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 - Roma

P.IVA: 01008081000 - Cod. Fis. N. 01585570581

Nel caso di fattura elettronica dovrà essere emessa attraverso il canale SDI, utilizzando l'apposito tracciato XML ed indicando il codice destinatario RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero).

Se nota di addebito dovrà essere inviata, in originale, al seguente indirizzo:

R.F.I. S.p.A. - DIREZIONE INVESTIMENTI

Direzione Investimenti Progetti AV/AC

Progetto 3° Valico dei Giovi

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

Ai sensi della Delibera CIPE n° 15 del 2015 il Comune dovrà apporre il CUP relativo al/ai proprio/i intervento/i su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera, in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.

B. LA TEMPISTICA DI SVILUPPO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE A CURA E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune si impegna a eseguire a propria cura, responsabilità e onere, nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nessuna esclusa, il progetto di fattibilità tecnico economica del Progetto di Riqualificazione da completare entro il termine di 8 (otto) mesi dall'individuazione del soggetto incaricato alla redazione del progetto e da sottoporre alla verifica di ottemperanza rispetto alla condizione n. 1 del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 6038 del 30.09.2022 e alla successiva approvazione del Commissario Straordinario.

C. LA DEFINIZIONE DELLA MODIFICA PROGETTUALE AL PROGETTO FERROVIARIO RELATIVA ALLA COPERTURA RICHIESTA DAL COMUNE

RFI, contestualmente alla realizzazione del Progetto Ferroviario, si impegna a sviluppare e realizzare, tramite il Consorzio COCIV, General Contractor del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi Nodo di Genova, la modifica progettuale di cui alla premessa o), i cui costi di progettazione e realizzazione - omnicomprensivi di ogni ulteriore onere necessario alla compiuta realizzazione della modifica in parola - determinati all'esito della progettazione e verificati e congruiti da RFI, sono ricompresi nell'importo di cui alla premessa n). Eventuali economie rese disponibili a seguito del completamento dei lavori andranno a reintegrare le disponibilità di cui alla premessa n) per le attività di competenza del Comune.

ART. 4

VALIDITA' DEI CONTENUTI

DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 31 AGOSTO 2022

Resta inteso che, salvo quanto espressamente disciplinato e specificato nel presente Addendum, rimangono valide tutte le previsioni e gli impegni delle Parti contenuti del Protocollo d'Intesa del 31 agosto 2022, ivi compresa la necessità di sottoscrivere la Convenzione attuativa di cui all'art. 4 dello stesso successivamente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Commissario.

ART. 5

MODALITÀ FISCALI

Il Comune dichiara che il presente Addendum ha a oggetto lo svolgimento di compiti istituzionali dello stesso e, dunque, è fuori campo IVA.

Il Comune si farà carico, qualora necessario, delle spese connesse agli oneri di registrazione e all'applicazione dell'Imposta di Registro, in misura proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse al presente Addendum al Protocollo del 31 agosto 2022, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza

previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantire l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto dal MIT, dalla Regione, dal Comune e da RFI mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.), ad essa ascrivibili.

ART. 7

CODICE ETICO

RFI dichiara di aver adottato ed attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e codice etico in ottemperanza alle linee guida del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, il codice etico adottato da RFI è il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231", pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. www.rfi.it.

Il MIT dichiara di aver adottato, con D.M. del 31 marzo 2021 n. 126, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, che ha recepito il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 adottato con delibera ANAC n.1064/2019, nonché, con D.M. 9 maggio 2014 n. 192, il Codice di comportamento integrativo, che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), redatto secondo le linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, contenute nella delibera ANAC n. 75/2013.

Il Comune di Genova dichiara di aver adottato il Codice di comportamento dell'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 355/2013, revisionato con Deliberazione n. 8 del 26/1/2017; dichiara inoltre di aver adottato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 13 aprile 2023, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, che comprende la sezione relativa a "Rischi corruttivi e trasparenza (PTPCT)".

La Regione dichiara di aver adottato ...

ART. 8

RISERVATEZZA E UTILIZZO DEI DATI

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi i dati, le informazioni, gli studi e ogni altra informazione che vengono messi a disposizione o di cui vengano a conoscenza in esecuzione del Protocollo e del presente Addendum.

Le Parti si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Protocollo e del presente Addendum, le informazioni

relative a fatti, atti e programmi delle Parti che vengono messi a disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dello sviluppo delle attività previste nel Protocollo e nell'Addendum.

In particolare, le Parti si impegnano a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità indicate nel Protocollo e nell'Addendum.

È fatto divieto alle Parti, se non previo accordo tra le stesse, di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del Protocollo e del presente Addendum.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione del Protocollo e del presente Addendum.

ART. 9

IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Addendum è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72, nella misura di 16,00 Euro ogni 4 facciate.

Luogo e data.

Letto, confermato e sottoscritto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti _____

Commissario Straordinario di Governo _____

Regione Liguria _____

Comune di Genova _____

RPI S.p.A. _____